

Allegato A

Circolare in merito alle modalità di applicazione della legge regionale 28 novembre 2011 n. 63 “Disposizioni in materia di outlet ed obbligo di regolarità contributiva nel settore del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)”.

A partire dal 1° dicembre 2011 è in vigore la legge regionale 28 novembre 2011 n. 63 “Disposizioni in materia di outlet ed obbligo di regolarità contributiva nel settore del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)”.

Con tale normativa la Regione Toscana ha assoggettato l’esercizio del commercio su aree pubbliche all’obbligo dell’accertamento della regolarità contributiva.

L’obbligo è previsto sia nei confronti delle imprese abilitate all’esercizio del commercio su aree pubbliche che nei confronti delle altre imprese qualora partecipino a manifestazioni commerciali su aree pubbliche.

In particolare la legge citata prevede, fatti salvi i casi in cui è richiesta agli interessati la presentazione della documentazione di regolarità contributiva, che i Comuni *“svolgono in via telematica l’attività di verifica della regolarità contributiva”* nel caso di rilascio dell’autorizzazione, nell’ambito dei controlli sulla segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), nel caso della verifica annuale e in quello di comunicazione di subingresso.

Tuttavia, la legge 63/2011 ha previsto un periodo transitorio. Infatti, fino alla pubblicazione sul B.U.R.T. della delibera della Giunta regionale che attesta la piena operatività dei sistemi informatici dei Comuni, gli interessati devono presentare il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) o, qualora trattasi di imprese non soggette all’iscrizione INAIL, del certificato di regolarità contributiva, al momento della richiesta di autorizzazione, presentazione della SCIA, comunicazione di subingresso e ai fini della verifica annuale (artt. 15 e 16).

Inoltre, la legge 63/2011 ha previsto all’articolo 17 che in sede di prima applicazione *“...gli operatori del commercio su aree pubbliche che risultano in possesso del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno l’obbligo di presentazione del DURC al comune, tramite lo SUAP, entro il 31 marzo 2012.....”*.

Con la presente circolare si intende in primo luogo chiarire quali sono gli effetti sulla normativa in questione dell’art. 44bis del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” che è entrato in vigore il 1° gennaio 2012.

Dalla lettura di tale disposizione che recita *“le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’articolo 71, dalle amministrazioni pubbliche procedenti, nel rispetto della specifica disciplina di settore”* si evince che l’impianto a regime della legge regionale 63/2011 risulta pienamente conforme all’art. 44bis. Come si è detto infatti la legge regionale ha sancito il principio che i Comuni effettuano in via telematica la verifica della regolarità contributiva.

Rispetto invece agli articoli 15 e 17 che prevedono la presentazione della documentazione di regolarità contributiva da parte degli interessati è utile precisare quanto segue.

A seguito dell'entrata in vigore dell' articolo 44bis è stato chiarito con nota a firma congiunta INPS-INAIL del 26.1.012 n. 1462 che la richiesta di D.U.R.C. per una serie di tipologie di istituti tra cui le autorizzazioni potrà essere effettuata solo dalle Stazioni appaltanti pubbliche o dalle Amministrazioni precedenti.

Alla luce di questa nota si ritiene necessario e urgente procedere al superamento della fase transitoria con le modalità previste dall' art. 16 della l.r. 63/2011 e fornire specifiche indicazioni ai Comuni per l'accertamento della regolarità contributiva entro il 31 marzo 2012.

Operatività della procedura per l'acquisizione in via telematica della documentazione di regolarità contributiva

Come sopra indicato la fase transitoria termina con la pubblicazione della delibera della Giunta che attesta che i sistemi informatici dei Comuni possono verificare la regolarità contributiva (art. 16).

L'INPS con nota del 26/1/2012, che verrà inviata a tutti i Comuni e soggetti interessati, ha fornito le indicazioni e le modalità da osservarsi per l'acquisizione in via telematica della documentazione di regolarità contributiva.

Pertanto, si ritiene che i Comuni seguendo le istruzioni fornite dall'INPS potranno procedere ad effettuare la verifica di regolarità contributiva in via telematica.

Il Comune provvede alla verifica sulla base degli "*elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti*", forniti dall'interessato ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. 445/2000. Al fine di agevolare l'acquisizione da parte del Comune delle informazioni relative alla regolarità contributiva è stato predisposto un modello di autocertificazione che verrà inviato ai Comuni e ai soggetti interessati.

L'autocertificazione è presentata dai richiedenti il titolo abilitativo per l'attività di commercio su aree pubbliche, dalle imprese già abilitate all'esercizio del commercio su aree pubbliche e dalle imprese che svolgono attività di commercio in sede fissa, dalle imprese agricole, dalle imprese artigiane, ecc. qualora partecipino a manifestazioni commerciali su aree pubbliche.

Al fine di procedere alla verifica della regolarità contributiva il Comune dovrà in primo luogo individuare il responsabile da abilitare all'accesso alla procedura. L'abilitazione dovrà essere richiesta collegandosi al sito www.sportellounicoprevidenziale.it.

Le imprese interessate potranno verificare la richiesta di DURC da parte dell'Amministrazione procedente ed il suo iter mediante l'apposita funzione di consultazione disponibile sull'applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it.

Accertamento della regolarità contributiva entro il 31 marzo 2012

L'articolo 17 della l.r. 63/2012 prevede che in sede di prima applicazione "*gli operatori del commercio su aree pubbliche che risultano in possesso del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno l'obbligo di presentazione del DURC al comune, tramite lo SUAP, entro il 31 marzo 2012.....*".

Facendo seguito a quanto sopra argomentato e tenuto conto che l'articolo 44 bis del DPR 445/2000 è in vigore dal 1° gennaio 2012 è da ritenersi che anche in tal caso il Comune dovrà effettuare la verifica in via telematica al fine di accertare la regolarità contributiva.

L'accertamento riguarda gli operatori già abilitati alla data di entrata in vigore della l.r. 63/2011 indipendentemente dalle modalità con le quali svolgono la loro attività, vale a dire gli operatori titolari di concessione di posteggio, gli operatori che partecipano alla "spunta" e quelli che svolgono l'attività in forma itinerante.

